

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60

"Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107!"

Di seguito il confronto tra il testo proposto all'esame delle Commissioni parlamentari e il testo definitivo del decreto legislativo. Le modifiche introdotte al testo presentato alle Commissioni parlamentari sono riportate in **grassetto**.

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI	CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
<p data-bbox="521 499 741 563" style="text-align: center;">Articolo 1 (Principi e finalità)</p> <p data-bbox="163 608 1097 703">1. Il sapere artistico è garantito agli alunni e agli studenti come espressione della cultura umanistica, finalizzata a riconoscere la centralità dell'uomo, affermandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori.</p> <p data-bbox="163 740 1097 874">2. È compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza e la pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curriculum, con particolare riferimento alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale</p> <p data-bbox="163 948 1097 1153">3. Per assicurare agli alunni e agli studenti l'acquisizione delle competenze relative alla conoscenza del patrimonio culturale e del valore del <i>Made in Italy</i>, le istituzioni scolastiche sostengono lo sviluppo della creatività degli alunni e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza storica, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, le arti dello spettacolo, le arti visive, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative.</p> <p data-bbox="163 1297 1097 1393">4. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito degli assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali nonché delle consistenze di organico disponibili a legislazioni vigenti.</p>	<p data-bbox="1480 499 1700 563" style="text-align: center;">Articolo 1 (Principi e finalità)</p> <p data-bbox="1120 608 2054 703">1. La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti al fine di riconoscere la centralità dell'uomo, affermandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori.</p> <p data-bbox="1120 740 2054 911">2. È compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curriculum, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.</p> <p data-bbox="1120 948 2054 1262">3. Le istituzioni scolastiche sostengono la conoscenza storico - critica del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Sostengono altresì lo sviluppo della creatività delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il design e le produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative.</p> <p data-bbox="1120 1297 2054 1430">4. All'attuazione del presente decreto si provvede, con le dotazioni previste dall'articolo 17, comma 2, nell'ambito degli assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali, nonché delle consistenze di organico disponibili a legislazioni vigenti.</p>

Articolo 2

(Promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, storico, storico-artistico, demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale.

2. La progettualità delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa, si realizza mediante specifiche iniziative e percorsi curricolari ed extra-curricolari, anche in verticale, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché di altri soggetti pubblici e privati.

Articolo 3

(I "temi della creatività")

1. La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie, valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione, e si realizza nell'ambito delle componenti del curriculum, anche verticale, denominate "temi della creatività", che riguardano le seguenti aree:

- a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza e la pratica musicale nella più ampia accezione, della pratica dello strumento, del canto e della danza;
- b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo;
- c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre

Articolo 2

(Promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale.

2. La progettualità delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa, si realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola - lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, **ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale.**

Articolo 3

(I "temi della creatività")

1. La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e tra questi e le nuove tecnologie, **nonché delle esperienze di ricerca e innovazione, valorizzando le capacità intertestuali e il pensiero critico.** Essa si realizza nell'ambito delle componenti del curriculum, anche verticale, denominate «temi della creatività», che riguardano le seguenti aree:

- a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico-critica della musica, la pratica musicale, nella più ampia accezione della pratica dello strumento e del canto, la **danza e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;**
- b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza **storico-critica** e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo **e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;**
- c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design

forme artistiche, anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni di qualità del *Made in Ita/y*;

d) linguistico-creativo, tramite la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, dei linguaggi e dei dialetti.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, DEL PATRIMONIO ARTISTICO E DELLA CREATIVITA'

Articolo 4

(Sistema coordinato di progettazione per la promozione dei (temi della creatività" nel sistema nazionale di Istruzione e formazione)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ~~e i suoi istituti~~, l'Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS), gli Istituti di cultura italiana all'estero concorrono, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a realizzare un sistema coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza e della pratica delle arti, ~~quale requisito fondamentale del curricolo di ciascun grado di istruzione del sistema nazionale di istruzione e formazione.~~

2. Fanno parte del sistema di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati, specificatamente accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo i requisiti fissati da apposito protocollo di intesa stipulato dai rispettivi Ministri.

o di altre forme espressive, anche connesse con l'artigianato artistico **e con le produzioni creative italiane di qualità e tramite la fruizione consapevole delle espressioni artistiche e visive;**

d) linguistico-creativo, **tramite il rafforzamento delle competenze logico—linguistiche e argomentative** e la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, **delle sue radici classiche**, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, DELLA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E DELLA CREATIVITA'

Articolo 4

(Sistema coordinato per la promozione dei "temi della creatività" nel sistema nazionale di istruzione e formazione)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo **in collaborazione** con l'Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche **organizzate nelle reti di cui all'articolo 7 e nei Poli di cui all'articolo 11**, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, **le università**, gli istituti tecnici superiori, **gli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, gli istituti italiani di cultura concorrono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a realizzare un sistema coordinato per la **promozione e il potenziamento della cultura umanistica** e della conoscenza e della pratica delle arti.

2. Fanno parte del sistema di cui al comma 1 **anche altri soggetti** pubblici e privati, **in particolare quelli del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale**, specificatamente accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. **Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti per l'accreditamento.**

Articolo 5
(Piano delle Arti)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, è adottato, con cadenza triennale nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente incluse quelle recate dal presente decreto, il *"Piano delle Arti"* contenente le seguenti misure:

- a) sostegno delle istituzioni scolastiche e delle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di pratica, ricerca e sperimentazione dell'arte, anche in collaborazione con i musei, gli istituti e i luoghi della cultura
- b) supporto, nel primo ciclo di istruzione, alla diffusione dei Poli a orientamento artistico e performativo, di cui all'articolo 11 del presente decreto, e nel secondo ciclo di reti di scuole impegnate alla realizzazione dei *"temi della creatività"*;
- c) sviluppo delle pratiche didattiche ~~artistiche e storico-artistiche~~ dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e di tutti gli studenti, valorizzando i talenti attraverso una didattica orientativa;
- d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei Poli ad orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all'articolo 4, per la co-progettazione e sviluppo dei temi della creatività e per la condivisibile di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nonché dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Articolo 5
(Piano delle Arti)

1. Il "Piano delle arti" è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, **entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, incluse quelle recate dal presente decreto.** Il Piano è adottato, con cadenza triennale, **anche valutate le proposte dei soggetti del sistema di cui all'articolo 4**, è attuato in collaborazione con questi ultimi e prevede azioni di monitoraggio sulla relativa attuazione.

2. Il Piano delle arti reca le seguenti misure:

- a) sostegno alle istituzioni scolastiche e alle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione **del sapere artistico e dell'espressione creativa**;
- b) supporto alla diffusione, nel primo ciclo di istruzione, dei Poli a orientamento artistico e performativo, di cui all'articolo 11 del presente decreto, e, nel secondo ciclo, di reti di scuole impegnate nella realizzazione dei "temi della creatività";
- c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando **le differenti attitudini di ciascuno** anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa;
- d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei Poli a orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all'articolo 4, per la co-progettazione e lo sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) promozione della partecipazione studentesca a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale ~~dell'Italia e delle opere di ingegno del *Made in Italy*, materiale ed immateriale;~~

f) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte e del patrimonio culturale, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, ~~anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;~~

g) agevolazioni per la fruizione, da parte degli alunni e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e musicali;

h) incentivazione di tirocini e stage artistici di studenti all'estero, e promozione internazionale di giovani talenti attraverso gemellaggi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere.

~~2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), definisce indicatori per la valutazione dei processi organizzativi, delle pratiche didattiche e degli obiettivi raggiunti per l'attuazione dei temi della creatività, nell'ambito del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80.~~

Articolo 6
(*Compiti dell'INDIRE*)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale, senza ulteriori oneri, anche dell'INDIRE per la realizzazione e la divulgazione delle attività riguardanti i temi della creatività e per lo svolgimento dei seguenti compiti:

e) promozione della partecipazione **delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti** a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualità del Made in Italy;

f) potenziamento delle competenze **pratiche e storico — critiche**, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;

g) **potenziamento delle conoscenze storiche, storico — artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico — letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità**

h) agevolazioni per la fruizione, da parte delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e **coreutiche**;

i) incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e studenti all'estero e promozione internazionale di giovani talenti, **attraverso progetti e scambi** tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere, **con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici.**

Articolo 6
(*Collaborazione con INDIRE*)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale, senza ulteriori oneri, anche dell'INDIRE **per lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti i temi della creatività:**

- 1) formazione, consulenza e supporto ai docenti impegnati nello sviluppo dei temi della creatività;
- 2) documentazione delle attività inerenti i temi della creatività;
- 3) attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, le reti di scuole e i Poli a orientamento artistico e performativo;
- 4) raccolta delle le buone prassi delle istituzioni scolastiche per l'attuazione dei temi della creatività, al fine di diffondere soluzioni organizzative e tecniche di eccellenza;
- 5) diffusione delle pratiche didattiche dei progetti, del lavoro di gruppo, al fine del conseguimento, da parte degli studenti di abilità, conoscenze e competenze relative ai linguaggi, alle pratiche e ai repertori artistici.

Articolo 7
(Reti di scuole)

1. Le istituzioni scolastiche possono costituire reti di scuole di cui all'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015, per lo svolgimento delle seguenti attività:
- a) coordinamento delle progettualità relative alla realizzazione dei temi della creatività;
 - b) valorizzazione le professionalità del personale docente sia nell'ambito delle conoscenze e delle competenze artistiche e artigianali, sia nell'ambito dell'utilizzo di metodologie didattiche innovative e laboratoriali, anche mediante appositi piani di formazione;
 - c) condivisione del1e risorse strumentali e dei laboratori;
 - d) stipula di accordi e partenariati con i soggetti indicati all'articolo 4 per lo svolgimento dei temi della creatività;
 - e) organizzazione di eventi, spazi creativi ed esposizioni per far conoscere le opere degli studenti, anche mediante apposite convenzioni con musei e negli istituti e luoghi della cultura;
 - f) promozione di iniziative mirate a valorizzare le radici culturali del proprio territorio, con particolare riguardo al patrimonio culturale e ai luoghi delle produzioni artistiche ed artigianali e del *Made in Italy*;

- 1) formazione, consulenza e supporto ai docenti impegnati nello sviluppo dei temi della creatività;
- 2) documentazione delle attività inerenti i temi della creatività;
- 3) supporto all'attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa nelle reti di scuole e nei Poli a orientamento artistico e performativo;**
- 4) raccolta delle buone prassi delle istituzioni scolastiche per l'attuazione dei temi della creatività, al fine di diffondere soluzioni organizzative e tecniche di eccellenza;
- 5) diffusione delle buone pratiche **più efficaci al fine del conseguimento, da parte delle studentesse e degli studenti, di abilità, conoscenze e competenze relative ai temi della creatività.**

Articolo 7
(Reti di scuole)

1. Le istituzioni scolastiche possono costituire reti di scuole per lo svolgimento delle seguenti attività:
- a) coordinamento delle progettualità relative alla realizzazione dei temi della creatività;
 - b) valorizzazione delle professionalità del personale docente, sia nell'ambito delle conoscenze e delle competenze artistiche e artigianali, sia nell'ambito dell'utilizzo di metodologie didattiche innovative e laboratoriali, anche mediante appositi piani di formazione;
 - c) condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori;
 - d) stipula di accordi e partenariati con i soggetti indicati all'articolo 4 per lo svolgimento dei temi della creatività;
 - e) organizzazione di eventi, spazi creativi ed esposizioni per far conoscere le opere degli studenti, anche mediante apposite convenzioni con musei e altri istituti e luoghi della cultura;
 - f) promozione di iniziative mirate a valorizzare le radici culturali del territorio, con particolare riguardo al patrimonio culturale e ai luoghi delle produzioni artistiche **e artigianali italiane di qualità**;

g) attivazione di percorsi comuni per ampliare l'utilizzo delle tecnologie, del digitale e del multimediale nella produzione artistica e musicale in coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) di cui all'articolo t, comma 56, della legge Il.107 del 2015.

Articolo 8

(Sistema formativo delle arti e competente del personale docente)

1. Il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo I, comma 124, della legge n. 107 del 2015 comprende la formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività, anche in attuazione delle disposizioni di cui al comma 20 del medesimo articolo. La formazione di cui al presente articolo è parte integrante del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).
2. Gli interventi di formazione in servizio destinati ai docenti impegnati nei temi della creatività sono realizzati anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto.

CAPO III

PROMOZIONE DELL'ARTE NEL PRIMO CICLO

Articolo 9

(Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

1. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività ed in particolare alla pratica musicale, attraverso l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico nell'ambito del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, per dare concreta attuazione alle Indicazioni Nazionali per il curricolo, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti professionali e i titoli dei docenti di cui al

g) attivazione di percorsi comuni per ampliare l'utilizzo delle tecnologie, del digitale e del multimediale nella produzione artistica e musicale in coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) di cui all'articolo I, comma 56, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Articolo 8

(Sistema formativo delle arti e competenze del personale docente)

- 1. La formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività costituisce una delle priorità strategiche del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo I, comma 124, della legge n. 107 del 2015. La formazione di cui al presente articolo è parte integrante del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).**
2. Gli interventi di formazione in servizio destinati ai docenti impegnati nei temi della creatività sono realizzati anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto.

CAPO III

PROMOZIONE DELL'ARTE NEL PRIMO CICLO

Articolo 9

(Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

- 1. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività e, in particolare, alla pratica artistica e musicale, volte anche a favorire le potenzialità espressive e comunicative delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni. Sono altresì promosse le attività dirette alla conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto, in primo luogo attraverso esperienze concrete di visita e conoscenza diretta del patrimonio culturale nazionale.**
- 2. Per la promozione delle pratiche artistiche e musicali è previsto, in coerenza con quanto disposto all'articolo 1, commi 20 e 85, della legge n. 107 del 2015, l'impiego di docenti, anche di altro grado scolastico, facenti**

comma l, volti a valorizzare la pratica artistica e musicale, nonché l'esperienza maturata nel settore delle arti relative ai temi della creatività.

Articolo 10

(Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di primo grado)

1. Nella scuola secondaria di primo grado le attività connesse ai temi della creatività si realizzano in continuità con i percorsi di apprendimento della scuola primaria, nella progettazione curricolare ~~ed extracurricolare~~, e sono armonizzate in modo trasversale attraverso pratiche laboratoriali all'interno delle aree disciplinari.

2. L'insegnamento della musica è integrato attraverso il potenziamento della pratica musicale.

3. Per lo sviluppo dei temi della creatività e il potenziamento della pratica musicale sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, comma 3.

Articolo 11

(Poli ad orientamento artistico e performativo)

1. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in una o più sezioni, curricula verticali in almeno tre temi della creatività ~~e che hanno costituito team di docenti in possesso dei requisiti e dei titoli professionali indicati nel decreto di cui all'articolo 9, comma 2,~~ possono costituirsi in Poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale.

parte dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 e che conservano il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Articolo 10

(Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di primo grado)

1. Nella scuola secondaria di primo grado le attività connesse ai temi della creatività si realizzano in continuità con i percorsi di apprendimento della scuola primaria, nella progettazione curricolare, attraverso pratiche laboratoriali, **anche trasversali alle discipline.**

2. L'apprendimento della musica e delle arti si consolida attraverso il potenziamento della pratica artistica e musicale, **anche integrato dalla conoscenza storico-critica del patrimonio culturale, mediante esperienze concrete, in particolare di visita, svolte in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4.**

3. Allo sviluppo dei temi della creatività e il potenziamento della pratica musicale sono destinati i docenti facenti **parte dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3.**

Articolo 11

(Poli a orientamento artistico e performativo)

1. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in una o più sezioni, curricula verticali in almeno tre temi della creatività, possono costituirsi in Poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale.

2. Ai Poli, quali capofila di una rete, possono far riferimento le scuole di ogni grado nell'ambito territoriale per realizzare la progettualità relativa al settore musicale e artistico, anche al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali.

3. Per assicurare la presenza delle necessarie risorse umane e strumentali, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di altri ambiti territoriali possono partecipare ai Poli.

4. Ai fini del primo avvio dei Poli, il Ministro dell'istruzione università e ricerca, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce con proprio decreto sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo:

- a) i criteri per la costituzione dei Poli;
- b) le finalità formative;
- c) i modelli organizzativi;
- d) i criteri per la valutazione dell'attività, con particolare riguardo alle innovazioni metodologiche e curricolari.

5. Le istituzioni scolastiche costituite in Poli sono destinatarie di specifiche misure finanziarie per lo sviluppo dei temi della creatività, previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo 5, nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del presente decreto.

Articolo 12

(Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale)

2. Ai Poli, quali capofila di una rete, possono far riferimento le scuole di ogni grado dell'ambito territoriale per realizzare la progettualità relativa al settore musicale e artistico, anche al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali.

3. Per assicurare la presenza delle necessarie risorse umane e strumentali, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di altri ambiti territoriali possono partecipare ai Poli.

4. Ai fini del primo avvio dei Poli, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo:

- a) i criteri per la costituzione dei Poli;
- b) le finalità formative;
- c) i modelli organizzativi;
- d) i criteri per la valutazione delle attività **espletate dalle istituzioni scolastiche**, con particolare riguardo alle innovazioni metodologiche e curricolari.

5. Le istituzioni scolastiche costituite in Poli sono destinatarie di specifiche misure finanziarie per lo sviluppo dei temi della creatività, previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo 5, nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del presente decreto.

Articolo 12

(Scuole secondarie di primo grado con percorsi a indirizzo musicale)

1. Ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado può attivare, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsi a indirizzo musicale, prioritariamente per gruppi di studentesse e studenti, in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.

2. Al fine di garantire la progressiva attuazione del comma 1 e il riequilibrio territoriale, sono utilizzate le risorse del contingente dei posti attualmente già destinati ai corsi a indirizzo musicale e l'organico del potenziamento.

1. Per consentire il riequilibrio territoriale ed il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono definiti:

- a) le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale in coerenza con le indicazioni relative dell'insegnamento della disciplina della musica;
- b) la tipologia di strumenti musicali insegnati, prevedendo l'insegnamento di almeno quattro diversi strumenti musicali per ogni corso ad indirizzo musicale, anche in coerenza con quelli previsti nei curricula dei licei musicali e nell'offerta formativa extra-scolastica
- c) le prove d'esame, gli orari e l'articolazione delle cattedre;
- d) i criteri di attivazione e per il monitoraggio dei corsi ad indirizzo musicale volti a valorizzare l'omogenea diffusione territoriale e degli strumenti musicali insegnati;
- e) la correlazione delle competenze in uscita degli alunni con le competenze in entrata richieste per l'accesso ai licei musicali e coreutici.

CAPO IV

PROMOZIONE DELL'ARTE NEL SECONDO CICLO ED ARMONIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DELLA FILIERA ARTISTICO-MUSICALE

Articolo 13

(Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ~~all'interno della progettazione curricolare ed extra-curricolare, possono organizzare~~ attività comprendenti la conoscenza della storia dell'arte e del patrimonio culturale e la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado, ~~in orario curricolare e extra-curricolare~~ all'interno del Piano triennale dell'offerta Formativa.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:

- a) le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale, in coerenza con le indicazioni relative all'insegnamento della disciplina della musica, **tenuto anche conto delle competenze richieste per l'accesso ai licei musicali;**
- b) **gli orari;**
- c) **i criteri per il monitoraggio dei percorsi a indirizzo musicale.**

CAPO IV

PROMOZIONE DELL'ARTE NEL SECONDO CICLO ED ARMONIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DELLA FILIERA ARTISTICO-MUSICALE

Articolo 13

(Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, **organizzano** attività comprendenti la conoscenza della storia delle arti, **delle culture dell'antichità** e del patrimonio culturale, nonché la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività, **anche avvalendosi dei linguaggi multimediali e delle nuove tecnologie. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado.**

2. Le scuole secondarie di secondo grado, singole o nelle reti di cui all'articolo 7, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività, sono destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo 5 nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del presente decreto.

3. Per lo sviluppo dei temi della creatività e il potenziamento della pratica musicale sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, Comma 3.

Articolo 14
(Licei musicali e coreutici)

1. Nell'ambito dell'autonomia scolastica, i licei musicali e coreutici possono rimodulare il monte orario complessivo del secondo biennio e dell'ultimo anno, ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente, al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa.

2. Al fine di pervenire ad un'adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, è progressivamente prevista la presenza di almeno otto cattedre di specialità strumentali diverse e di non più di tre cattedre dello stesso strumento, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.

2. Le istituzioni scolastiche, secondo modalità definite nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano appositi spazi destinati alle studentesse e agli studenti per esporre opere, realizzare spettacoli e favorire la loro libera espressione creativa artistica.

3. Le scuole secondarie di secondo grado, organizzate nelle reti di cui all'articolo 7, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività, sono destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo 5 nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17.

4. Allo sviluppo dei temi della creatività e il potenziamento della pratica artistica e musicale sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, comma 3.

Articolo 14
(Licei musicali, coreutici e artistici)

1. I licei musicali, coreutici e **artistici** possono rimodulare il monte orario **complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità**, nel secondo biennio e nell'ultimo anno, **in attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015**, ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa.

2. Al fine di pervenire a un'adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali è progressivamente prevista, per **ciascun corso quinquennale**, la presenza di almeno otto **insegnamenti** di strumento differenti, e di non più di tre **insegnamenti** dello stesso strumento, **con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del pianoforte**, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.

~~3. Al fine di garantire un'adeguata qualità dell'offerta formativa, nelle lezioni di *Tecnica della Danza classica (A57), Tecnica della Danza contemporanea (A58), Laboratorio coreutico (A57) e Laboratorio coreografico (A58)* del Liceo coreutico è prevista la compresenza del docente di *Tecniche di accompagnamento alla Danza (A59)*, fino al prossimo riordino delle classi di concorso, ferma restando la necessità di non generare esuberi.~~

Articolo 15

(Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico - musicale)

~~1 La formazione musicale di base è assicurata, entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione, dalle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale e dai licei musicali; la formazione coreutica è assicurata dai licei coreutici.~~

~~2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4 sono definiti i requisiti formativi, validi a livello nazionale ed espressi sia in termini di competenze sia in termini di repertorio, per l'accesso ai licei musicali e coreutici - sezione musicale.~~

~~3. Gli istituti superiori di studi musicali di cui all'art. 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 art. 4, comma 2, 7 comma 2 e art. 10 comma 4 letto g). I suddetti corsi di formazione professionalizzante sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello istituiti presso le istituzioni suddette.~~

~~4. Le attività propedeutiche di cui al comma 3, sono organizzate dalle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale in autonomia e nei limiti delle risorse~~

3. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le università possono stipulare accordi con gli enti locali, le istituzioni culturali e le realtà produttive, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di potenziare le competenze delle studentesse e degli studenti nella pratica artistica.

4. Le scuole di cui all'articolo 12, i licei musicali e coreutici, anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e coreutici e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, possono stipulare accordi di programma, anche con gli enti locali, per regolare forme di collaborazione.

Articolo 15

(Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico — musicale)

1. La formazione musicale di base è assicurata entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione.

2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4 sono definiti i requisiti formativi per l'accesso ai licei musicali e coreutici - sezione musicale.

3. Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'art. 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e gli Istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7, comma 2, 10, comma 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello.

4. I corsi propedeutici sono organizzati dalle istituzioni di cui al comma 3 in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro

disponibili. Con decreto del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:

- a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale dello studente e del possesso di II livello tecnico comunque avanzato;
- b) le modalità di attivazione e la durata massima complessiva dei corsi propedeutici;
- ~~c) le modalità di determinazione e pubblicazione annuale dei posti disponibili per ciascun corso propedeutico;~~
- d) i criteri per regolare, sulla base di specifici accordi da inserire in convenzioni all'uopo stipulate, l'accesso alle attività propedeutiche di studenti frequentanti istituzioni scolastiche a indirizzo musicale e la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;
- e) i criteri generali per la stipula di analoghe convenzioni con istituzioni scolastiche e formative diverse da quelle di cui alla precedente lettera d);
- f) la certificazione finale da rilasciare al termine delle specifiche attività propedeutiche, illustrativa del curriculum svolto e dei risultati formativi ottenuti;
- g) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere a ciascuno dei corsi accademici di primo livello dell'offerta dell'Alta formazione artistica e musicale;
- ~~h) i limiti per l'ammissione ai corsi accademici di primo livello degli studenti con debiti formativi.~~

5. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli Istituti superiori di studi musicali ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studenti esclusivamente per i corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e per le attività propedeutiche di cui al comma 3. Gli studenti già iscritti ai "corsi di formazione musicale e coreutici di base o pre-accademici, di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d) della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM all'atto di emanazione del decreto di cui

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **sentito il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale, previa intesa in sede di Conferenza unificata**, sono definiti:

- a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale della studentessa e dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;
- b) le modalità di attivazione e la durata massima dei corsi propedeutici;
- c) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, a eccezione dei licei musicali, per l'accesso ai corsi propedeutici delle loro studentesse e dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;**
- d) la certificazione finale da rilasciare al termine dei corsi propedeutici, illustrativa del curriculum svolto e dei risultati formativi ottenuti;
- e) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere ai corsi accademici di primo livello dell'offerta dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica

5. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli istituti superiori di studi musicali, ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studentesse e studenti esclusivamente ai corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e ai corsi propedeutici di cui al comma 3. Le studentesse e gli studenti, già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutica di base o pre-accademici, di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM, completano i

al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, ove in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma

6. Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attività formative per i "giovani talenti" a favore di studenti minorenni già in possesso di spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente.

7. I curricula dei licei musicali e coreutici e di ogni altra istituzione che operi nel settore della formazione musicale di base si armonizzano ai requisiti di accesso ai corsi accademici di primo livello definiti nel decreto di cui al comma 4.

*CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI*

Articolo 16
(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogato l'articolo 11) comma 9, terzo periodo della legge 3 maggio 1999, n. 124.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12 cessa di produrre effetti il Decreto Ministeriale 6 agosto 1999 n. 201.

loro corsi, ovvero **a domanda**, all'atto di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, a condizione che siano in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attività formative per i "giovani talenti" a favore di studentesse e studenti minorenni, già in possesso di spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente.

7. Per le convenzioni con i licei musicali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

*CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI*

Articolo 16
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo l'articolo 11, comma 9, terzo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12 il decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 201 cessa di produrre effetti.

3. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, il decreto di cui all'articolo 15, comma 4, in mancanza del parere del medesimo Consiglio è perfetto ed efficace.

<p style="text-align: center;">Articolo 17 (Copertura finanziaria e fabbisogno di organico)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 (Copertura finanziaria e fabbisogno di organico)</p>
<p>1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>2. Per l'attuazione del Piano delle Arti, di cui all'articolo 5 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo denominato " <i>fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività</i>". Il fondo, di cui al primo periodo, ha una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 202, della legge Il. 107 del 2015.</p> <p>3. Nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della legge Il. 107 del 2015, il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dei temi della creatività, senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.</p>	<p>1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>2. Per l'attuazione del Piano delle Arti, di cui all'articolo 5, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo denominato "Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività". Il fondo, di cui al primo periodo, ha una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo I, comma 202, della legge n. 107 del 2015.</p> <p>3. Nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dei temi della creatività, senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.</p>

Il decreto legislativo sottolinea la pari dignità rispetto alle discipline logiche delle discipline umanistiche e del sapere artistico, promuovendone la conoscenza storico critica e pratica. Si interviene sui curricoli, coinvolgendo le istituzioni scolastiche in un'azione coordinata per la promozione dei "temi della creatività". Il decreto raccoglie le esperienze del DM 8/2011 ed i migliori risultati dei progetti promossi dalle istituzioni scolastiche in questi anni, per lo sviluppo dei linguaggi teatrale, artistico-visivo e linguistico-creativo. Il patrimonio di esperienze viene riordinato e raccordato in un impianto ordinamentale fondato sui concetti di sinergia con il territorio e tra le istituzioni, di laboratorialità, di strutturazione in poli e reti di scuole, di continuo richiamo alla continuità verticale. Si coglie nel testo del decreto l'impegno ad evitare che l'introduzione dei *Temî della creatività* rappresenti una dimensione ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quanto già previsto nelle Indicazioni nazionali e nelle Linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali, in una logica puramente additiva.

Il sistema immaginato nel decreto vede la collaborazione tra Miur, Indire, Istituzioni AFAM, Università, ITS e Istituti italiani di cultura, per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e la conoscenza e la pratica delle arti. Sono inoltre chiamati a collaborare in particolare i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale, in possesso di specifici requisiti per l'accreditamento, requisiti che saranno definiti con Decreto Miur.

Sullo sfondo viene insistentemente richiamata l'importanza del nostro patrimonio culturale come vero e proprio *brand* del Paese.

Il *Piano triennale delle Arti* (adottato con decreto del Presidente del Consiglio) si raccorda con il Piano Nazionale Scuola Digitale e con il Piano nazionale di formazione, sottolineando la tendenza all'adozione di strumenti di coordinamento agili sui quali incardinare contributi ed azioni dei diversi soggetti.

Reti di scuole e Poli

All'art. 7 del decreto è previsto che le istituzioni scolastiche possano costituire reti di scuole per coordinare la progettualità relativa alla realizzazione dei temi della creatività. Le reti, per le quali è stato eliminato nel testo definitivo del decreto il riferimento all'art. 1 c. 70 della legge 107/2015, consentono tra l'altro la valorizzazione del personale e la condivisione delle risorse, oltre che l'attivazione di percorsi per ampliare l'utilizzo delle tecnologie digitali e multimediali per la produzione artistica e musicale.

Le istituzioni del primo ciclo di istruzione del medesimo Ambito territoriale che abbiano adottato in una o più sezioni curricoli verticali in almeno tre temi della creatività possono costituirsi in Poli ad orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento dell'USR. I Poli sono capofila di una rete. Per ridurre le limitazioni legate al riferimento al medesimo ambito territoriale, il decreto prevede che "per assicurare la presenza delle necessarie risorse umane e strumentali, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di altri ambiti territoriali possono partecipare ai Poli".

La costituzione di Reti e Poli e le previsioni circa la gestione delle risorse umane, richiedono però a nostro parere una definizione di natura pattizia. L'assenso del personale deve inoltre costituire una condizione essenziale all'utilizzazione nelle scuole di rete o per attività diffuse nel territorio.

Le Istituzioni scolastiche costituite in poli saranno destinatarie di specifiche misure finanziarie nell'ambito dei due milioni di euro stanziati dal decreto.

Anche le istituzioni scolastiche della scuola secondaria organizzate in reti e che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nello sviluppo dei temi della creatività, saranno destinatarie di specifiche misure finanziarie.

Formazione dei docenti e impiego del personale

Nel contesto delineato dal decreto, diviene essenziale accompagnare l'azione di diffusione prevista dal Piano delle Arti con attività di formazione del personale docente, così che i temi della creatività costituiranno una delle priorità strategiche del Piano nazionale di formazione. Il decreto, inoltre, riprendendo la legge 107/2015, prevede per la promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico, ai quali assicurare una specifica formazione. In generale, per lo sviluppo dei temi della creatività è destinato il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti. In tal modo sono definite per legge quote di organico da destinare a specifiche finalità di potenziamento dell'offerta formativa, la cui articolazione dovrebbe invece essere rimessa alle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia.

Modifiche agli ordinamenti

Un'importante innovazione, che risponde almeno in linea di principio alle esigenze più volte manifestate dalle scuole e dalle famiglie, consiste nella previsione che ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado possa attivare, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsi ad indirizzo musicale. Con decreto Miur di concerto con il Mef entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo saranno definite le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale, oltre che orari e criteri per il monitoraggio dei percorsi.

Per quanto riguarda i Licei musicali artistici e coreutici, sono meglio specificate le possibilità già previste nella previgente normativa di rimodulare il monte orario complessivo e di introdurre insegnamenti opzionali, anche con accordi di programma e con realtà produttive, utilizzando quote di autonomia e di flessibilità. Nei licei musicali (interessati quest'anno anche dalla difficoltosa istituzione di uno specifico organico di diritto per le materie di indirizzo) è progressivamente prevista, per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, e di non più di tre insegnamenti dello stesso strumento, con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del pianoforte. Il decreto legislativo dedica l'art. 15 all'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale, anche con un intervento sui corsi propedeutici organizzati dagli istituti superiori di studi musicali e coreutici e la possibilità di stipula di convenzioni con le scuole secondarie di secondo grado e la definizione di un sistema di crediti formativi.

Atti applicativi e decretazione secondaria
 (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)

Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017

ATTI APPLICATIVI

OGGETTO	CONTENUTO	ATTO	SCADENZA	ARTICOLO DI RIFERIMENTO
SISTEMA COORDINATO	Requisiti per l'accreditamento	Decreto Miur	180 giorni (27/11/2017)	Art. 4 comma 2
PIANO DELLE ARTI	Il Piano delle Arti	Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MIUR, di concerto con Ministro dei beni e attività culturali e del turismo	Cadenza triennale nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente – entro 180 giorni	Art. 5, comma 1
POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO	Sono definiti: <ul style="list-style-type: none"> - i criteri per la costituzione dei Poli - le finalità formative, - i modelli organizzativi - i criteri per la valutazione dell'attività 	Decreto MIUR, sentito il Ministro dei beni e attività culturali e del turismo	Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (27/11/2017)	Art. 11, comma 4
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE	Sono definiti: <ul style="list-style-type: none"> - Le indicazioni nazionali per l'insegnamento dello strumento musicale - La tipologia di strumenti musicali insegnati 	Decreto MIUR	Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (27/11/2017)	Art. 12, comma 3

	<ul style="list-style-type: none"> - Le prove d'esame, gli orari e l'articolazione delle cattedre - I criteri di attivazione e per il monitoraggio dei corsi - La correlazione delle competenze in uscita degli alunni 			
ARMONIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DELLA FILIERA ARTISTICO-MUSICALE	<ul style="list-style-type: none"> - Requisiti di accesso per i corsi - Modalità di attivazione e durata massima dei corsi propedeutici - Modalità di determinazione e pubblicazione annuale dei posti disponibili - Criteri generali per la stipula di convenzioni - Certificazioni finale da rilasciare al termine delle specifiche attività - Requisiti formativi validi a livello nazionale 	Decreto MIUR	Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (30/11/2017)	Art. 15, commi 2 e 4